



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 10 Maggio 2019

IL DIRITTO AL SILENZIO VALE ANCHE NEI CONFRONTI DELLA CONSOB? LA PAROLA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrà chiarire se il “diritto al silenzio” che spetta a chi potrebbe essere incolpato di un reato valga anche davanti alla CONSOB per gli illeciti di sua competenza.

Con [l'ordinanza n. 117](#), depositata oggi (relatore Francesco Viganò), la Corte costituzionale ha chiesto, infatti, ai giudici di Lussemburgo di stabilire, in via pregiudiziale, se per il diritto comunitario chi è sospettato di market abuse abbia il diritto di non rispondere alle domande della CONSOB nell'ambito della sua attività di vigilanza sui mercati finanziari.

La questione esaminata dalla Consulta, e sulla quale dovranno ora pronunciarsi anche i giudici europei, nasce dalla vicenda dell'amministratore di una società sottoposto a una pesante sanzione pecuniaria per non avere risposto alle domande della CONSOB su operazioni finanziarie sospette da lui compiute. L'interessato aveva impugnato la sanzione, sostenendo di aver semplicemente esercitato il diritto costituzionale di non rispondere a domande da cui sarebbe potuta emergere la propria responsabilità.

La Corte di cassazione, investita del caso, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma del Testo unico sulla finanza che prevede una sanzione da 50.000 a un milione di euro a carico di chi “non ottempera nei termini alle richieste della CONSOB”, senza prevedere alcuna eccezione in favore di chi sia già sospettato di aver commesso un illecito.

La Corte costituzionale ha rilevato che il diritto comunitario stabilisce a carico degli Stati l'obbligo di sanzionare la mancata collaborazione con le autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Pertanto, prima di decidere la questione di legittimità costituzionale, ha ritenuto di chiedere alla Corte Ue se quest'obbligo valga anche nei

confronti di chi è sospettato di aver commesso un illecito, e se comunque sia compatibile con il “diritto al silenzio”, cioè con il diritto di non essere costretto a rendere dichiarazioni autoaccusatorie, riconosciuto tanto dalla Costituzione italiana quanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Roma, 10 Maggio 2019

Palazzo della Consulta, Piazza del Quirinale 41 Roma - Tel. 06.46981/06.4698224/06.4698511